



FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO

COMUNICATO UFFICIALE n.681 del 5 aprile 2008

Consiglio Federale n.6-Roma, 4 e 5 aprile 2008

DELIBERA N.275

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;

vista la nota della FIBA World, inviata il 9 gennaio 2008, riguardante la procedura per la candidatura a Paese ospitante del Campionato del Mondo maschile del 2014;

preso atto delle comunicazioni del Presidente federale;

considerata la volontà espressa dal Consiglio Federale di presentare la candidatura dell'Italia quale Paese organizzatore del Campionato del Mondo maschile 2014 e di verificare la sussistenza dei presupposti necessari per sostenerla con successo;

ritenuto necessario conferire mandato al Presidente federale a svolgere le verifiche di cui sopra;

DELIBERA

conferire mandato al Presidente Federale di presentare formalmente la candidatura dell'Italia quale Paese organizzatore del Campionato del Mondo maschile 2014 e di verificare la sussistenza dei presupposti necessari per sostenerla con successo.

DELIBERA N.276

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;

vista la deliberazione n.1352, del 28 febbraio 2007, assunta dal Consiglio Nazionale del CONI, con la quale sono stati approvati i "Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e delle Associazioni Benemerite";

visto l'articolo 65, comma 8 dello Statuto federale il quale si prevede che "le eventuali modifiche allo Statuto richieste dal C.O.N.I. (...), saranno oggetto di

esame e decisione del Consiglio Federale senza necessità di convocazione di un'Assemblea Generale Straordinaria";

vista la propria delibera n.340, assunta nella riunione del 24 giugno 2007, con la quale sono state approvate le modifiche degli articoli 1, 3, 4, 14, 21, 23, 26, 30, 32 e l'introduzione dell'articolo 62bis dello Statuto federale, adeguandolo ai "Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e delle Associazioni Benemerite" deliberati dal Consiglio Nazionale del CONI;

considerata la nota (prot. n.809) dell'Ufficio Direzione Affari Legali- Supporto Conformità Statuti e Regolamenti del C.O.N.I., datata 16 ottobre 2007, con la quale sono state sollevate osservazioni in merito alle modifiche apportate anche all'articolo 3 dello Statuto federale;

considerato altresì l'articolato corretto proposto per le vie brevi dall'Ufficio Direzione Affari Legali - Supporto Conformità Statuti e Regolamenti del C.O.N.I.;

ritenuto meritevole di accoglimento il testo dello Statuto, come proposto dal CONI, nella stesura allegata alla presente per formarne parte integrale e sostanziale;

DELIBERA

approvare la modifica dell'articolo 3 dello Statuto federale, adeguandolo ai "Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e delle Associazioni Benemerite" deliberati dal Consiglio Nazionale del CONI, nel testo allegato alla presente per formarne parte integrante e sostanziale.

Art.3 - Diritti ed obblighi degli affiliati e tesserati

[1] Gli affiliati sono tenuti ad osservare e a far osservare ai propri associati il presente Statuto ed i Regolamenti Federali, nonché le deliberazioni e le decisioni dei suoi Organi adottate nel rispetto delle singole competenze e ad adempiere agli obblighi di carattere economico secondo le norme e le deliberazioni delle Federazione.

[2] Gli affiliati sono tenuti a mettere a disposizione della Federazione gli atleti selezionati per la rappresentativa nazionale italiana.

[3] Gli affiliati hanno diritto:

- a) a partecipare alle assemblee secondo le norme statutarie e regolamentari;
- b) a partecipare all'attività sportiva ufficiale in base ai Regolamenti specifici, nonché all'attività di carattere internazionale;
- c) ad organizzare manifestazioni sportive secondo le norme emanate dagli Organi competenti;
- d) a fruire dei vantaggi e delle agevolazioni eventualmente disposte dalla F.I.P., anche attraverso convenzioni stipulate con Enti pubblici e privati.

[4] I tesserati sono tenuti ad osservare il presente Statuto ed i Regolamenti Federali, nonché le deliberazioni e le decisioni dei suoi Organi adottate nel rispetto delle singole competenze e ad adempiere agli obblighi di carattere economico secondo le norme e le deliberazioni delle Federazione.

[5] I tesserati hanno diritto:

- a) a partecipare all'attività federale;
- b) a concorrere, se in possesso dei requisiti prescritti, alle cariche elettive federali.

[5bis] La Federazione Italiana Pallacanestro garantisce la tutela della posizione sportiva delle tesserate atlete madri in attività per tutto il periodo della maternità, dal momento dell'accertamento e fino al rientro nell'attività agonistica.

La F.I.P. non riconosce patti ed accordi tra società affiliate e atlete tesserate che discriminano le atlete in maternità.

[6] I tesserati sono soggetti all'ordinamento sportivo e devono esercitare con lealtà sportiva la loro attività osservando i principi e le consuetudini sportive in conformità alle norme del C.O.N.I., della F.I.B.A. e della F.I.P.

[7] I tesserati sono tenuti all'osservanza del Codice di Comportamento Sportivo, la cui violazione costituisce grave inadempienza, passibile di adeguate sanzioni.

[8] Gli atleti selezionati per le rappresentative federali sono tenuti a rispondere alle convocazioni ed a mettersi a disposizione della Federazione, nonché ad onorare il ruolo rappresentativo ad essi conferito.

La presente delibera è subordinata alla approvazione della Giunta Nazionale del CONI

DELIBERA N.277

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

visti gli articoli 135bis e 135ter del Regolamento Organico;

considerate le proposte di modifica degli articoli di cui sopra avanzate dall'Ufficio Affiliazioni;

preso atto del parere favorevole del Presidente della Commissione Carte Federali;

ritenute le proposte di modifica meritevoli di accoglimento;

DELIBERA

modificare, con effetto a partire dalla stagione sportiva 2008/2009, gli articoli 135bis e 135ter del Regolamento Organico, come segue:

Art.135bis– Scissioni tra settore maschile e femminile di società non professionistiche

(Delibera n.400 C.F. 29-30/04/2005 – Delibera n.5 C.F. 26/07/2006 – Delibera n.308 C.F. 4-5/05/2007)

[1] È consentita la scissione di una Società in due Società autonome, con differente affiliazione, solo nel caso in cui si tratti di una associazione che svolga, con un'unica denominazione, attività sia nel settore maschile che femminile.

[2] La domanda di scissione deve essere presentata al Consiglio Federale dal legale rappresentante, entro il **15 giugno** di ogni anno sportivo. Il contributo d'istituto sarà calcolato a debito della Società che ha richiesto la scissione.

Alla domanda dovranno essere allegati, in copia autenticata, per estratto ~~notarile~~ dei libri sociali i seguenti documenti:

- a) verbale dell'assemblea straordinaria che ha deliberato la scissione;
- b) atto costitutivo e statuto della ~~due~~ Società nata dalla scissione, con l'elenco dei soci e l'elezione alle cariche sociali, che dovrà provvedere a presentare separatamente la domanda di ~~ri~~affiliazione;

Inoltre dovrà essere presentata una dichiarazione autocertificazione di assenza di debiti nei confronti della Federazione e dei suoi organi, sottoscritta dal legale rappresentante della Società che ha richiesto la scissione.

Le società dovranno presentare un attestato di disponibilità dell'impianto di gioco, rilasciato dall'Ente proprietario o dall'Ente gestore, nel rispetto delle norme previste per il campionato che le stesse dovranno disputare.

Qualora la scissione riguardi una società partecipante ai campionati ad organizzazione regionale è necessario il parere favorevole del Comitato Regionale competente.

[3] ~~La due~~ Società nascente dalla scissione potrà svolgere attività solo nel settore di competenza (maschile o femminile) e la ~~sua loro~~ denominazione dovrà essere conforme al disposto ~~del primo comma~~ dell'art.116 R.O.

[4] La Società nata dalla scissione ~~può possono~~ mantenere la sede nel comune originario **oppure spostarla con i seguenti limiti:**

- in caso di partecipazione ai campionati nazionali nel limite delle seguenti 3 macro – regioni (gruppi):

Gruppo A: Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Piemonte, Trentino Alto Adige e Valle d'Aosta;

Gruppo B: Emilia Romagna, Toscana, Marche, Umbria, Sardegna e Lazio;

Gruppo C: Campania, Puglia, Basilicata Molise, Abruzzo, Sicilia e Calabria.

- in caso di partecipazione ai campionati regionali, solo nell'ambito del territorio della regione di appartenenza.

[5] **Entrambe** le Società ~~scisse~~ subentrano nei rapporti sportivi facenti capo al rispettivo settore maschile e femminile.

[6] Gli atleti/e tesserati per ~~a~~ Società che si scinde vengono automaticamente tesserati per ~~la~~ Società **nascente** sulla base dei rispettivi tabulati del settore maschile ~~e o~~ femminile. **Tutti gli atleti/e non soggetti/e a norme di svincolo potranno presentare istanza di svincolo alla Commissione Tesseramento Nazionale secondo quanto disposto dall'art.14 R.E.**

~~[7] Le Società nate dalla scissione sono solidalmente responsabili delle obbligazioni assunte dalla Società originaria sino al momento della scissione.~~

~~[8] Delle obbligazioni stesse rispondono, anche personalmente e solidalmente, le persone che hanno agito in nome e per conto della associazione.~~

[7] E' obbligatorio aver adempiuto a tutti gli obblighi nei confronti della Federazione Italiana Pallacanestro e dei suoi affiliati e tesserati al momento della proposizione dell'istanza di scissione.

[8] Le due Società restano solidalmente responsabili delle obbligazioni assunte nei confronti di tesserati della Società originaria sino al momento della scissione.

[9] Qualora vi fossero lodi esecutivi, comunicati dalla Commissione Vertenze Arbitrali all'Ufficio Affiliazioni, il Consiglio Federale respingerà qualsiasi istanza di scissione.

Le due Società rimarranno obbligate in solido, per quelle situazioni debitorie riferibili al periodo antecedente la scissione che dovessero successivamente emergere tanto nei confronti della FIP quanto dei tesserati.

Delle obbligazioni stesse rispondono, anche personalmente e solidalmente, le persone che hanno agito in nome e per conto della Società che si è scissa.

Art.135ter– Scissioni tra attività senior ed attività giovanile di società non professionistiche (Delibera n.308 C.F. 4-5/05/2007)

[1] È consentita la scissione in due Società autonome, con differente affiliazione, di una Società che svolga, con un'unica denominazione, attività senior ed attività giovanile.

[2] La domanda di scissione, con la relativa documentazione, deve essere presentata al Consiglio Federale dal legale rappresentante della Società che intende scindersi, entro il **15 giugno** di ogni anno sportivo. Il contributo d'istituto sarà calcolato a debito della Società che ha richiesto la scissione.

Alla domanda dovranno essere allegati, in copia autenticata, per estratto ~~notarile~~ dei libri sociali i seguenti documenti:

a) verbale dell'assemblea straordinaria che ha deliberato la scissione;

b) atto costitutivo e statuto della nuova Società nata dalla scissione, con l'elenco dei soci e l'elezione alle cariche sociali, che dovrà provvedere a presentare separatamente la domanda di affiliazione.

Inoltre deve essere presentata una dichiarazione di assenza di debiti nei confronti della Federazione e dei suoi organi, sottoscritta dal legale rappresentante della Società che ha richiesto la scissione che verrà verificata dalla FIP;

La nuova Società dovrà presentare un attestato di disponibilità dell'impianto di gioco **ubicato nello stesso comune della sede della società**, rilasciato dall'Ente proprietario o dall'Ente gestore, nel rispetto delle norme previste per il campionato che la stessa dovrà disputare.

Qualora la scissione riguardi una Società partecipante ai campionati ad organizzazione regionale è necessario il parere favorevole del Comitato Regionale competente.

[3] La Società che proseguirà con l'attività giovanile conserverà il codice di affiliazione precedente e risponderà di tutti i rapporti in essere con la FIP, sia per quanto concerne le eventuali posizioni debitorie che per quanto riguarda i premi di incentivazione per l'attività giovanile spettanti a vario titolo (delibera n.177 C.F. 17.06.2000) e dovrà obbligatoriamente mantenere la propria sede nel comune originario.

[4] La nuova Società che proseguirà l'attività senior, avrà un nuovo codice di affiliazione ed una nuova denominazione sociale ed i rapporti economici con la FIP avranno inizio dal momento in cui la scissione verrà approvata dal Consiglio Federale.

La Società che proseguirà l'attività senior potrà altresì mantenere la sede nel comune originario oppure spostarla con i seguenti limiti:

- in caso di partecipazione ai campionati nazionali nel limite delle seguenti 3 macro – regioni (gruppi):

Gruppo A: Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Piemonte, Trentino Alto Adige e Valle d'Aosta;

Gruppo B: Emilia Romagna, Toscana, Marche, Umbria, Sardegna e Lazio;

Gruppo C: Campania, Puglia, Basilicata Molise, Abruzzo, Sicilia e Calabria.

- in caso di partecipazione ai campionati regionali, solo nell'ambito del territorio della regione di appartenenza.

[5] Entrambe le Società subentrano nei rapporti sportivi facenti capo al rispettivo settore senior ed all'attività giovanile.

[6] Gli atleti/e tesserati/e per la Società che si scinde verranno così in seguito tesserati:

- tutti gli atleti restano tesserati con la Società che proseguirà con l'attività giovanile, inoltre tutti gli atleti senior non soggetti/e a norme di svincolo potranno presentare istanza di svincolo alla Commissione Tesseramento Nazionale secondo quanto disposto dall'art.14 R.E.

[7] E' obbligatorio aver adempiuto a tutti gli obblighi nei confronti della Federazione Italiana Pallacanestro e dei suoi affiliati e tesserati al momento della proposizione dell'istanza di scissione.

[8] Le due Società restano solidalmente responsabili delle obbligazioni assunte nei confronti di tesserati della Società originaria sino al momento della scissione.

[9] Qualora vi fossero lodi esecutivi, comunicati dalla Commissione Vertenze Arbitrali all'Ufficio Affiliazioni, il Consiglio Federale respingerà qualsiasi istanza di scissione.

Le due Società rimarranno obbligate in solido, per quelle situazioni debitorie riferibili al periodo antecedente la scissione che dovessero successivamente emergere tanto nei confronti della FIP quanto dei tesserati.

Delle obbligazioni stesse rispondono, anche personalmente e solidalmente, le persone che hanno agito in nome e per conto della Società che si è scissa.

[10] La Società che svolgerà l'attività senior dovrà adempiere agli obblighi previsti per la partecipazione ai campionati giovanili della rispettiva categoria.

DELIBERA N.278

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- visto l'articolo 37, comma 8 del Regolamento Esecutivo in cui si regola il criterio della formazione italiana;
- vista la propria delibera n.243, assunta nella riunione del 9 e 10 febbraio 2008, con la quale è stato istituito l'articolo 11bis del Regolamento Esecutivo – Settore Professionistico in cui si disciplina il criterio della formazione italiana;
- considerata la necessità di prevedere annualmente i tempi, modi e limiti del tesseramento supplementari di atleti/e senior;
- ritenuto opportuno licenziare una normativa ad hoc per il settore professionistico riguardante la classificazione delle squadre riserva;
- considerate la proposta di modifica dell'articolo 37 del Regolamento Esecutivo, avanzata dal Settore Giovanile, la proposta di modifica dell'art.37 R.E. e 11bis R.E. sett. prof. avanzata dalla Presidenza e la proposta di modifica degli articoli 42 e 104 R.E. avanzata dal Settore Agonistico;
- preso atto del parere favorevole del Presidente della Commissione Carte Federali;
- ritenute le proposte meritevoli di accoglimento;

DELIBERA

modificare, con effetto a partire dalla stagione sportiva 2008/2009, gli articoli 37, 42 e 104 del Regolamento Esecutivo e l'articolo 11bis del Regolamento Esecutivo Settore Professionistico ed introdurre, con efficacia a partire dalla stagione sportiva 2008/2009, l'articolo 18bis nel Regolamento Esecutivo – Settore Professionistico con il seguente testo:

Art.37 Atleti di cittadinanza straniera (delibera n.146 C.F.26/06/99-delibera n.360 C.F.16/10/99-delibera n.306 C.F.07/09/00- delibera n.6 C.F.28/07/01-delibera n.109 C.F. 27/10/01-delibera n.170 C.F.28/11/01-delibera n.325 C.F.24-25/05/02-delibera n.10 C.F. 28/09/02-delibera n.180 C.F.22/02/03-delibera n.331 C.F. 30-31/05/03-delibera n.57 C.P.23/06/04-delibera n.41 C.P. 18/06/05-delibera n.2 C.P.15/07/05-delibera n.4 C.F.23/07/05-delibera n.90 C.F. 10/09/05-delibera n.356 C.F. 06/05/06-delibera n.344 C.F. 24/06/07)

[1] Il trasferimento internazionale non è permesso prima del 18° anno di età, eccetto in casi speciali (art.37bis), come disposto dai Regolamenti F.I.B.A.

[2] Atleti provenienti da Federazione straniera di categoria senior:

Le società affiliate possono richiedere il primo tesseramento di giocatori di cittadinanza straniera, con esclusione degli atleti professionisti, trasmettendo alla F.I.P. Ufficio Tesseramento Nazionale i seguenti documenti:

- a) modulo di nuovo tesseramento, debitamente compilato e sottoscritto
- b) fotocopia del documento di riconoscimento non scaduto
- c) permesso di soggiorno per atleti extracomunitari non scaduto
- d) certificato di residenza per atleti comunitari (non è ritenuta valida l'autocertificazione)
- e) certificato di studio o lavoro
- f) nulla-osta rilasciato dalla Federazione di precedente appartenenza per il tramite della F.I.P.

L'Ufficio Tesseramento Nazionale della F.I.P. esaminati gli atti, accertata la regolarità degli stessi e acquisito il nulla-osta al trasferimento rilasciato dalla Federazione di provenienza, procede al tesseramento tramite FIPonline.

L'atleta non potrà in ogni caso partecipare alla gare in posizione sub-judice.

[3] Atleti non provenienti da Federazione straniera:

Le società affiliate possono richiedere il primo tesseramento di atleti di cittadinanza straniera, con esclusione degli atleti professionisti, trasmettendo alla F.I.P. Ufficio Tesseramento Nazionale i seguenti documenti:

- a) modulo di nuovo tesseramento, debitamente compilato e sottoscritto
- b) fotocopia del documento di riconoscimento non scaduto
- c) permesso di soggiorno per atleti extracomunitari non scaduto
- d) certificato di residenza per atleti comunitari (non è ritenuta valida l'autocertificazione)
- e) certificato di studio o lavoro
- f) dichiarazione in lingua italiana ed inglese sottoscritta dall'atleta e per i minori controfirmata dai genitori in cui si attesta: "di non essere mai stato tesserato né tanto meno aver giocato per club appartenente/i a Federazioni straniere e che la falsità di tale dichiarazione costituisce atto di frode sportiva sanzionabile con la radiazione".

L'Ufficio Tesseramento Nazionale della F.I.P. esaminati gli atti, accertata la regolarità degli stessi e, ottenuta conferma dalla Federazione interessata, procede al tesseramento tramite FIPonline.

Nel caso in cui l'Ufficio Tesseramento Nazionale F.I.P. riscontri la mancanza di uno o più dei sopraccitati documenti, provvederà a farne richiesta alla società che sarà tenuta a fornirli entro 10 giorni. Trascorso tale termine la richiesta si intende respinta.

L'atleta non potrà in ogni caso partecipare alla gare in posizione sub-judice.

Qualora uno dei documenti citati venisse ritirato, non fosse più valido o fosse scaduto, il relativo tesseramento decade immediatamente con la comunicazione della Società o su eventuale accertamento d'ufficio.

Le richieste di rinnovo, di trasferimento, di prestito, ecc., sono di competenza degli Uffici Tesseramento Regionali.

[4] Ai giocatori è consentito partecipare ai soli campionati regionali. Per le società che partecipano ai Campionati ad organizzazione regionale di Serie C2 maschili e Serie D ed al Campionato Under 21 (solo fase regionale), è consentito iscrivere a referto un numero massimo di 2 giocatori tesserati a norma del presente articolo o del successivo articolo 38 R.E. Per gli altri campionati ad organizzazione regionale le società possono iscrivere un massimo di due giocatori di cittadinanza straniera. Per il Campionato Under 21 e per i campionati giovanili i giocatori possono essere utilizzati solo nelle fasi provinciali e regionali.

[5] Rispettata la limitazione al diritto di partecipazione ai campionati, le modalità di tesseramento e di trasferimento seguono quelle ordinarie dei giocatori di categoria regionale e quando applicabili, dei giocatori di categoria giovanile.

[6] Il giocatore che risulti tesserato da almeno 4 anni sportivi e abbia partecipato ai relativi campionati giovanili, può chiedere il tesseramento per una società partecipante ai campionati nazionali del settore dilettantistico. Altresì, ai giocatori che risultino tesserati al primo anno di attività giovanile o che abbiano partecipato almeno a quattro campionati giovanili è permesso, nel quarto anno, partecipare alle fasi successive a quella regionale fermo restando i limiti d'iscrizione di cui al presente articolo ed all'art.38.

Le atlete tesserate con società partecipanti al Campionato Nazionale di Serie A/1 Femminile, sono equiparate alle giocatrici di cittadinanza italiana.

[7] Un giocatore tesserato come extracomunitario o comunitario, che acquista la cittadinanza italiana, nel corso della stessa stagione sportiva può essere tesserato come "italiano", sempre per la medesima società, nel rispetto di quanto previsto dalle norme federali vigenti.

[8] Si intende di formazione italiana il giocatore, anche di cittadinanza straniera, che abbia partecipato a campionati giovanili F.I.P. per almeno quattro stagioni sportive. La partecipazione al campionato giovanile si intende assolta con l'iscrizione a referto ad almeno 14 gare. La partecipazione a campionati giovanili con tesseramento minibasket non è valida per

l'adempimento dei quattro anni di attività giovanile. **La partecipazione al campionato Under 21 non è valida per l'adempimento dei quattro anni di attività giovanile.**

Tutti gli/le atleti/e Under 19, senza distinzione di cittadinanza, acquisiscono la formazione italiana nel quarto anno di partecipazione ai campionati federali giovanili, successivamente la conclusione della prima fase del rispettivo Campionato di categoria.

[9] Tali norme non si applicano a coloro che risultano essere stati tesserati nel primo anno di attività federale (Under 13) e che vengono parificati agli atleti di cittadinanza italiana.

Art.42 Ulteriori disposizioni (delibera n.87 C.F. 18/05/1999 – delibera n.271 C.F. 19-20/04/2002)

[1] Possono richiedere il tesseramento suppletivo anche i giocatori che, entro i termini ordinari, siano stati tesserati per la prima volta con la società che intende trasferirli, sia essa partecipante ad un campionato nazionale che regionale o provinciale.

[2] I giocatori tesserati nei limiti ordinari a titolo di prestito per una società sia essa partecipante ad un campionato nazionale che regionale o provinciale, possono essere trasferiti alla società di appartenenza oppure possono essere trasferiti, sempre a titolo di prestito, ad una terza società previo assenso delle altre due società.

[3] Si può chiedere il tesseramento suppletivo di atleti senior e giovanili nei tempi, modi e limiti annualmente previsti dalle "DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNUALI".
~~Non si possono tesserare più di due giocatori. Si può cedere un numero indefinito di giocatori di categoria giovanile, ma non più di tre di categoria seniores, tra coloro che hanno effettivamente partecipato a gare di campionato nazionale (art. 41 R.E.).~~

Art.104 Classificazione delle riserve per i campionati non professionistici (delibera n.77 C.F. 18/05/1999) - **ex art. 105** - (delibera n.401 C.F. 27/11/1999 – delibera n.143 C.F. 13/05/2000 – delibera n.335 C.F. 16-17/04/2004 – delibera n.230 C.F. 10/12/2005 – delibera n.294 C.F. 23-24/03/2007)

[1] Le squadre che si iscrivono come "riserva" dei vari campionati debbono iscriversi nel rispetto dei termini di cui all'articolo 103 del R.E. Pertanto le Società debbono versare gli importi delle tasse previsti per il campionato maggiore cui aspirano partecipare.

Le Società dovranno, inoltre, indicare i gironi in cui non intendono essere ripescate.

Il Settore Agonistico, nel caso di vacanze in organico in uno o più gironi, inviterà per il ripescaggio esclusivamente le Società iscritte nella classifica delle squadre "riserva" che non abbiano riaccolto il ripescaggio in detti gironi.

[2] L'Organismo Federale competente classifica e rende note le squadre riserve dei vari campionati, tenendo presente i seguenti principi prioritari:

- a) le squadre meglio classificate delle retrocesse nei vari gironi;
- b) la prima delle non promosse, per ogni girone, nel campionato di categoria immediatamente inferiore;
- c) nell'ordine le ulteriori squadre retrocesse dei singoli gironi;
- d) nell'eventualità di squadre retrocesse o non promosse di pari classifica, provenienti da gironi diversi, la priorità spetta alla squadra geograficamente più vicina a quella da sostituire, da individuarsi in quella avente sede in località ubicata alla distanza chilometrica minore così come risulterà dall'apposito programma computerizzato, in dotazione all'organo federale competente, consultabile a richiesta, dalle società interessate.

[3] Per il ripescaggio di società provenienti da campionato inferiore, non rientranti nella fattispecie di cui al punto (1), iscritte quale riserva, l'Organo Federale competente, non appena si rende disponibile un posto nell'organico del girone, dovrà tener conto in via prioritaria del diritto sportivo acquisito in base alla classifica del proprio girone, dell'anno sportivo precedente; a parità di diritto sportivo, bisognerà tener conto dell'eventuale società appartenente alla stessa regione di quella che ha lasciato il posto vacante.

Nel caso di 2 o più società con le stesse caratteristiche di cui sopra, verrà preso in considerazione il criterio della vicinanza geografica.

[4] Le società che presentano domanda di iscrizione come squadra "riserva" devono documentare la disponibilità, nell'ambito del Comune dove hanno sede, di un campo di gioco idoneo per svolgere l'attività per la quale hanno chiesto di partecipare. Qualora venisse indicato un campo diverso, lo stesso dovrà essere limitrofo al comune di residenza e localizzato nella stessa provincia. In caso di ripescaggio la società dovrà chiedere, all'Organo Federale competente, unitamente all'accettazione di partecipare al campionato, il trasferimento provvisorio di attività (art. 136 R.O.) per il comune dove è situato il campo di gioco.

Una società che abbia accettato il ripescaggio, ma che successivamente rinunci alla partecipazione al campionato, verrà sostituita in base alla vicinanza geografica di tale squadra e non più di quella che aveva sostituita, sempre nel rispetto del diritto sportivo acquisito nell'anno sportivo precedente.

[5] Non è mai ammesso il ripescaggio per due anni sportivi consecutivi.

[6] Prima della pubblicazione a Comunicato Ufficiale dei calendari gara, l'Organo Federale competente, potrà modificare i gironi, sentite le società interessate, qualora ravvisi anomalie logistiche o di natura geografica determinate dal reintegro delle squadre rinunciarie o da altre cause.

Art.11bis Giocatore di formazione italiana

[1] Per giocatore di formazione italiana si intende il giocatore senza distinzione di cittadinanza, formato nei vivai italiani, che abbia partecipato a campionati giovanili della Federazione per almeno 4 Stagioni sportive. **La partecipazione al campionato giovanile si intende assolta con l'iscrizione a referto ad almeno 14 gare. La partecipazione a campionati giovanili con tesseramento minibasket non è valida per l'adempimento dei quattro anni di attività giovanile.** La partecipazione al campionato Under 21 non è valida per l'adempimento dei quattro anni di attività giovanile.

[2] Tutti gli atleti Under 19, senza distinzione di cittadinanza, acquisiscono la formazione italiana nel quarto anno di partecipazione ai campionati federali giovanili, successivamente la conclusione della prima fase del rispettivo Campionato di categoria.

Art.18 bis Classificazione delle riserve campionati professionistici

[1] **Le squadre che si iscrivono come "riserva" nei campionati professionistici debbono attenersi alle disposizioni stabilite dalle leghe competenti ed alle convenzioni in essere con la Federazioni Italiana Pallacanestro.**

[2] **L'Organismo Federale competente classifica e rende note le squadre riserve dei vari campionati, tenendo presente i seguenti principi prioritari:**

- a) **la squadra retrocessa meglio classificata;**
- b) **la prima delle non promosse, per ogni girone, nel campionato di categoria immediatamente inferiore;**
- c) **nell'ordine l'ulteriore squadra retrocessa;**
- d) **nell'eventualità di squadre non promosse di pari classifica, provenienti da gironi diversi, la priorità spetta alla squadra geograficamente più vicina a quella da sostituire, da individuarsi in quella avente sede in località ubicata alla distanza chilometrica minore così come risulterà dall'apposito programma computerizzato, in dotazione all'organo federale competente consultabile a richiesta dalle società interessate.**

[3] **Per il ripescaggio di società provenienti dai campionati inferiori, fermo restando quanto previsto al punto [1] e non rientranti nella fattispecie di cui al punto [2], l'Organo Federale competente, non appena si renda disponibile un posto nell'organico del campionato, dovrà tener conto in via prioritaria del diritto sportivo acquisito in base alla classifica del proprio girone dell'anno sportivo precedente; a parità di diritto sportivo, la priorità spetta alla squadra geograficamente più vicina a quella da sostituire.**

[4] **Non è mai ammesso il ripescaggio per due anni sportivi consecutivi.**

DELIBERA N.279

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la deliberazione della Giunta Nazionale CONI n.508 del 5 dicembre 2007, riguardante la direttiva alle Federazioni Sportive Nazionali e alle Discipline Sportive Associate concernente il divieto ai tesserati del settore professionistico e dei più alti livelli dei settori dilettantistici, di effettuare ed accettare scommesse, direttamente o indirettamente, aventi ad oggetto risultati relativi ad incontri realizzati nell'ambito delle rispettive Federazioni;

considerato che, nella delibera di cui sopra, è prevista la possibilità da parte delle Federazioni Sportive Nazionali di regolare con proprie normative, le modalità e gli ambiti di attuazione della suddetta deliberazione, nonché le relative sanzioni per i casi di violazione;

vista la proposta di modifica degli articoli 2 e 65 del Regolamento di Giustizia, avanzata dalla segreteria degli Organi di Giustizia;

preso atto del parere favorevole del Presidente della Commissione Carte Federali;

ritenuta le proposte di modifica meritevoli di accoglimento;

DELIBERA

modificare, con effetto a partire dalla stagione sportiva 2008/2009, gli articoli 2 e 65 del Regolamento di Giustizia, come segue:

Art.2 Obbligo di lealtà e correttezza

[1] Tutti i tesserati, i giocatori, gli allenatori, i dirigenti delle società affiliate, gli arbitri, gli ufficiali di campo e tutti gli associati in genere hanno il dovere di comportarsi con lealtà e correttezza, osservando scrupolosamente tutte le disposizioni che regolano l'esercizio e la partecipazione allo sport in generale ed alla pallacanestro in particolare.

[2] A tutti è fatto divieto di esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione di persone o enti parimenti operanti nell'ambito federale, nonché di fare comunicati, concedere interviste o dare comunque a terzi notizie o informazioni che riguardino fatti per i quali siano in corso di emanazione provvedimenti da parte degli Organi di Giustizia federale.

[2 bis] A tutti è fatto divieto di effettuare o accettare scommesse, direttamente o indirettamente, aventi ad oggetto risultati relativi ad incontri organizzati nell'ambito della federazione o di discipline sportive associate.

[3] I tesserati sono tenuti all'osservanza del codice di comportamento sportivo, la cui violazione costituisce grave inadempienza, passibile di adeguate sanzioni.

Art. 65 Competenza del Giudice Sportivo Nazionale

[1] Il Giudice Sportivo Nazionale è competente:

- a) ad omologare le gare dei Campionati o Tornei disputati nell'ambito della propria giurisdizione;
- b) ad adottare tutti i provvedimenti disciplinari, sia nei confronti delle società che dei tesserati, ~~previsti nel presente Regolamento~~ con esclusione dei provvedimenti di radiazione che sono di competenza della Commissione Giudicante Nazionale.

La presente delibera è subordinata alla approvazione della Giunta Nazionale del CONI

DELIBERA N.280

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- visto il Regolamento del Comitato Italiano Arbitri;
- vista la propria delibera n. 96, assunta nella riunione del 25 ottobre 2002 con la quale si è costituito e regolamentato il Gruppo Arbitri Amatoriale di pallacanestro;
- considerata la necessità di codificare la figura dell'arbitro amatoriale nei regolamenti federali per fini istituzionali ed assicurativi;
- ritenuto opportuno disciplinare inoltre la figura dell'ufficiale di campo amatoriale;
- vista la proposta di modifica degli articoli 20 e 23 del Regolamento del Comitato Italiano Arbitri con la quale si propone di inserire gli arbitri amatoriali come appartenenti al settimo gruppo in virtù dell'ambito operativo di appartenenza acquisito;
- preso atto del parere favorevole del Presidente del Comitato Italiano Arbitri;
- ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

modificare, con effetto a partire dalla stagione sportiva 2008/2009, il testo degli articoli 20 e 23 del Regolamento del Comitato Italiano Arbitri come segue:

Art. 20

Classificazione degli Arbitri

Agli effetti del loro inquadramento nei ruoli CIA gli Arbitri in attività sono classificati in:

- Arbitri Internazionali;
- Arbitri Nazionali;
- Arbitri Regionali;
- **Arbitri Amatoriali utilizzabili per l'attività agonistica della Regione d'appartenenza la quale ne amministra direttamente la gestione.**

Gli Arbitri, in relazione all'ambito operativo di competenza acquisito per effetto delle promozioni conseguite, sono distinti nelle seguenti categorie:

- 1° categoria: Arbitri di Campionati professionistici suddivisi in gruppi a secondo delle Leghe, riconosciute dalla FIP
- 2° " Arbitri di Serie B d'Eccellenza ed A/1 F;
- 3° " Arbitri di Serie B/2 M ed A/2 F;
- 4° " Arbitri di Serie C/1 M e Becc/F;
- 5° " Arbitri di Serie C/2 M e B/F regionale;
- 6° " Arbitri a disposizione per campionati Regionali e Provinciali;

Art.23 (del. 318 C.F. 16-17.4.03)
Classificazione degli Ufficiali di Campo

Agli effetti del loro inquadramento nei ruoli del CIA gli Ufficiali di Campo in attività sono classificati in:

- Ufficiali di Campo Nazionali;
- Ufficiali di Campo Regionali;
- **Ufficiali di Campo Amatoriali.**

Gli Ufficiali di Campo Nazionale saranno utilizzati nei campionati professionistici e nei campionati di serie B/Ecc., B/M, A1/F e A2/F.

Gli Ufficiali di Campo Regionali saranno utilizzati nei campionati di serie C/M, C2/M, B/F e campionati regionali.

Gli Ufficiali di Campo Amatoriali saranno utilizzati per l'attività agonistica della Regione d'appartenenza la quale ne amministra direttamente la gestione.

DELIBERA N.281

Il Consiglio Federale;

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- vista la deliberazione del Consiglio Nazionale del CONI del 15 luglio 2004, n. 1276 contenente "Promozione e tutela dei vivai giovanili- Direttiva alle Federazioni Sportive Nazionali e alle Discipline Sportive Associate";
- vista la propria delibera n.90, assunta nella riunione del 22 settembre 2007, e la propria delibera n.160, assunta nella riunione del 27 ottobre 2007;
- visti gli articoli del Regolamento Esecutivo- Tesseramento;
- considerata la proposta deliberata dal Settore Agonistico di concerto con la LegA Basket Femminile riguardante il Campionato Italiano Femminile di Serie A1 con la quale si introduce il requisito della formazione italiana e gli obblighi di iscrizione a referto in occasione delle gare delle società partecipanti al Campionato Italiano Femminile di Serie A1;
- ritenuta la stessa meritevole di accoglimento;

DELIBERA

- stabilire che per la stagione sportiva 2008/2009 le società partecipanti al Campionato Italiano Femminile di Serie A1 devono iscrivere a referto minimo 6 atlete di formazione italiana;
- stabilire che per atleta di formazione italiana si intende la giocatrice, anche di cittadinanza straniera formata nei vivai italiani, che abbia partecipato a campionati giovanili F.I.P. per almeno quattro stagioni sportive;
- stabilire che tutte le atlete under 19, senza distinzione di cittadinanza, acquisiscono la formazione italiana nel quarto anno di partecipazione ai campionati federali giovanili, successivamente la conclusione della prima fase del rispettivo campionato di categoria.

La partecipazione al campionato giovanile si intende assolta con l'iscrizione a referto ad almeno 14 gare. La partecipazione a campionati giovanili con tesseramento minibasket non è valida per l'adempimento dei quattro anni di attività giovanile;

- precisare inoltre che ciascuna Società sarà in ogni caso responsabile dell'iscrizione a referto delle atlete di cui sopra, fermo restando che il controllo da parte di FIP sarà successivo e non preventivo;
- precisare che le atlete tesserate come italiane al 30 giugno 2008 acquisiscono di diritto la formazione italiana. Le atlete U17 sono utilizzabili in Serie A1 come "formate" fermo restando l'obbligo che le stesse portino a termine il proprio processo di formazione partecipando ai campionati giovanili. Qualora l'atleta destinataria di tale obbligo dovesse eluderlo perderebbe automaticamente la possibilità di essere assimilata alle atlete "formate". A partire dalla stagione sportiva 2008/2009, il tesseramento di una giocatrice italiana che non abbia i requisiti di cui all'art.10 R.E. comma 4 non costituisce presupposto per l'acquisizione della formazione italiana;
- dare mandato alla Commissione Carte Federali per le relative modifiche regolamentari.

DELIBERA N.282

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;

vista la propria delibera n.271, assunta nella riunione del 9 e 10 febbraio 2008, con la quale si è dato mandato alla Commissione Svincolo di valutare l'opportunità di modificare l'attuale normativa riguardante lo scioglimento del vincolo sportivo;

considerato che si è ritenuto opportuno rinviare ogni discussione sulle proposte della Commissione Svincolo in occasione della prossima riunione consiliare in cui verranno esaminati i Comunicati Ufficiali relativi ai contributi federali a.s. 2008/2009 per il settore dilettantistico e per il settore professionistico;

preso atto che, in sede di discussione, il Consiglio Federale ha comunque dibattuto sull'opportunità di modificare il procedimento contabile di assegnazione dei contributi relativi allo svincolo;

vista la proposta emersa in sede di dibattito per cui si prevede che i contributi versati per le operazioni di tesseramento di atleti svincolati vadano a favore della società che ne ha acquisito il diritto secondo quanto stabilito dalle norme federali, non prevedendo più alcun tipo di compensazione a favore delle società che nel corso dell'anno hanno prima tesserato e poi trasferito a qualsiasi titolo i medesimi atleti;

considerata l'istanza di cui sopra meritevole d'accoglimento;

DELIBERA

stabilire che tutti i contributi versati per operazioni di tesseramento di atleti svincolati vadano a favore delle società che ne hanno acquisito il diritto secondo quanto stabilito

dalle norme federali, non prevedendo più alcun tipo di compensazione a favore delle società che nel corso dell'anno hanno prima tesserato e poi trasferito a qualsiasi titolo i medesimi atleti.

Esempio:

- **A** vanta diritti su atleta **X**
 - **B** tessera atleta **X** e versa contributi a favore di **A**
 - **B** trasferisce l'atleta **X** alla società **C** che versa il contributo a favore di **A**
- Pertanto la società **A** riceve il contributo della società **B** + il contributo della società **C**

DELIBERA N.283

Il Consiglio Federale,

<u>visti</u>	lo Statuto ed i Regolamenti Federali;
<u>vista</u>	la richiesta di omologazione di nuovi modelli di palloni da minibasket e basket presentata dalle ditte produttrici interessate;
<u>presi in esame</u>	i verbali, redatti dalla Commissione federale preposta, con i quali vengono omologati i nuovi modelli dei palloni minibasket in gomma misura 5 ed i palloni di basket misura 6 e 7 presentati dalle ditte di cui sopra;
<u>considerata</u>	la delibera n.43 assunta dal Consiglio di Presidenza in data 18 giugno 2005 con la quale è stata estesa la validità delle omologazioni per un biennio sportivo;

DELIBERA

ratificare l'elenco ufficiale dei palloni minibasket misura 5, dei palloni misura 6 e dei palloni misura 7, omologati per la stagione sportiva 2008/2009 come di seguito riportato:

PALLONI MISURA 5

GITEX POINT CAERANO DI S. MARCO (TV)	
PALLONE SPALDING MOD. TF 150 GOMMA MIS.5	GOMMA
SG & B CAERANO DI S. MARCO (TV)	
PALLONE MIKASA MOD.1250 "BIG SHOOT" MIS.5	GOMMA/NYLON
RUS INTERNATIONAL	
PALLONE WILSON MVP MOD. GOMMA/NYLON MIS.5	GOMMA/NYLON
COR SPORT CORNUDA (TV)	
PALLONE COR SPORT MOD.SILVER STAR 3211 MIS.5	GOMMA/NYLON
ADVANCED DISTRIBUTION S.P.A. GRUGLIASCO (TO)	
PALLONE MOLTEN MOD. BGR5	GOMMA
ROEM SPORT ROMA	
PALLONE ROEM MOD.GOMMA/NYLON MIS.5	GOMMA/NYLON

PALLONI MISURA 6

ADVANCED DISTRIBUTION S.P.A GRUGLIASCO (TO)

PALLONE MOLTEN MOD. BGF6

CUOIO SINTETICO

PALLONE MOLTEN MOD. BGE6

CUOIO SINTETICO

PALLONE MOLTEN MOD. BGG6

CUOIO SINTETICO

PALLONE MOLTEN MOD. BGR6

GOMMA

SG & B CAERANO DI S. MARCO (TV)

PALLONE MIKASA MOD. BDC2000

CUOIO SINTETICO

PALLONI MISURA 7

ADVANCED DISTRIBUTION S.P.A GRUGLIASCO (TO)

PALLONE MOLTEN MOD.BGF7

CUOIO SINTETICO

PALLONE MOLTEN MOD.BGE7

CUOIO SINTETICO

PALLONE MOLTEN MOD.BGG7

CUOIO SINTETICO

PALLONE MOLTEN MOD.BGR7

GOMMA

GITEX POINT CAERANO DI S.MARCO (TV)

PALLONE SPALDING MOD. TF1000

CUOIO SINTETICO

PALLONE SPALDING MOD. NBA TACK SOFT

CUOIO SINTETICO

PALLONE SPALDING MOD. NBA ZK PRO FIBA

CUOIO SINTETICO

SG & B CAERANO DI S. MARCO (TV)

PALLONE MIKASA MOD. BD2000

CUOIO SINTETICO

PALLONE MIKASA MOD. BSL 20 G POWER JAM

CUOIO SINTETICO

ROEM SPORT ROMA

PALLONE ROEM MOD. GOMMA NYLON

GOMMA/NYLON

RUS INTERNATIONAL

PALLONE WILSON MOD. REACTION

CUOIO SINTETICO

COR SPORT CORNUDA (TV)

PALLONE COR SPORT MOD.SL 44 TOP PARAHYDE 3205

CUOIO SINTETICO

PALLONE COR SPORT MOD.SL 44 TOP PARAHYDE 3204

CUOIO SINTETICO

PALLONE COR SPORT MOD. GOLDEN STAR 3210

GOMMA

DELIBERA N.284

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;

ravvisata la necessità di emanare le Disposizioni Organizzative relative all'anno sportivo 2008-2009 inerenti i Campionati Nazionali, Regionali e Provinciali, la Coppa Italia, i Campionati Giovanili, il Torneo Master;

esaminate le proposte presentate dal Settore Agonistico, in collaborazione con gli altri Settori e Commissioni interessati ed in base all'esame delle delibere presentate dalle Leghe riconosciute dalla FIP;

precisato che la presente delibera integra, per la stagione sportiva 2008/2009, le norme federali vigenti anche in caso di parziale non corrispondenza con le stesse;

ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

emanare le Disposizioni Organizzative per l'anno sportivo 2008/2009, così come contenute e redatte in questa pubblicazione che forma parte integrante della presente delibera.

DELIBERA N.285

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

presa in esame la delibera n.54, assunta dal Presidente Federale in data 11 febbraio 2008, con la quale è stata rettificata la formula di svolgimento della Winter Cup della Coppa Italia delle società partecipanti al Campionato Nazionale non professionistico di Serie B d'Eccellenza maschile;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

ratificare la delibera n.54, assunta dal Presidente Federale in data 11 febbraio 2008.

DELIBERA N.286

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

presa in esame la delibera n.55, assunta dal Presidente Federale in data 22 febbraio 2008, con la quale viene stabilito che la gara di campionato nazionale di serie B d'Eccellenza maschile n.1508 in programma a Trapani il 9 marzo 2008, tra Banca Nuova Trapani e Consum.it Siena sia valevole anche quale incontro di finale per l'assegnazione della Winter Cup 2007/2008;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

ratificare la delibera n.55, assunta dal Presidente Federale in data 22 febbraio 2008.

DELIBERA N.287

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;
- considerate le proprie delibere nn.29 del 23 luglio 2005, 99 del 16 settembre e 157 del 21 ottobre 2006, 244 del 10 febbraio 2007, 167 del 27 ottobre 2007 e n.213 del 1° dicembre 2007, con le quali sono stati nominati i Sostituti Procuratori Federali fino al termine del quadriennio 2005/2008;
- presa in esame la richiesta della Procura Federale relativa all'esigenza di nominare un altro Sostituto Procuratore per poter adempiere agli obblighi previsti dal nuovo Regolamento di Giustizia;
- considerata la stessa meritevole di accoglimento;
- individuata nel dott. Pietro Cutrupi persona idonea a ricoprire tale incarico;
- acquisita per le vie brevi la disponibilità dello stesso;

DELIBERA

nominare, con effetto immediato e fino al termine del quadriennio olimpico 2005/2008, il dott. Pietro Cutrupi Sostituto Procuratore Federale.

DELIBERA N.288

Il Consiglio Federale,

- visto l'articolo 5 comma 2 lett. c) del Decreto legislativo 23 luglio 1999, n.242;
- visti gli articoli 6 comma 4 lettera h) e 29 comma 2 dello Statuto del CONI;
- vista la deliberazione del Consiglio Nazionale del CONI n,1197 del 1° agosto 2001, con la quale è stata rilasciata delega alle Federazioni Sportive Nazionali a riconoscere, ai fini sportivi, Società ed Associazioni Sportive;
- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- rilevato che i documenti e gli statuti inviati dalle Associazioni e dalle Società sotto elencate risultano conformi alle vigenti disposizioni;

DELIBERA

Il riconoscimento ai fini sportivi delle Associazioni e delle Società di seguito indicate e l'approvazione dei rispettivi Statuti:

Cod.	R	P	Descrizione	Indirizzo	Città
051382	BA	PZ	A.S.D. SPORTING TITO	SAN VITO 2 SABIA	85050 TITO
051335	CA	CS	A.S.D. COS ANGELES	VIA COSMAI AGENZIA EDITORIALE AVORIO	87100 COSENZA
051368	CA	CS	A.S.D. FORTITUDO PALL. COSENZA	VIALE DELLA REPUBBLICA 297 PUGLIESE PERFRANCESCO	87100 COSENZA
051381	CM	CE	A.S.D. ORTASPORT	VIA LIBERTÀ 40 ESPOSITO	80029 ORTA DI ATELLA
051400	CM	CE	A.S.D. BASKET CARINARO	VIA FRATTE C.S. POLIV. CITTÀ DI CARINARO	81032 CARINARO
051466	CM	CE	A.S.D. POLISPORTIVA EAGLES 07	VIA DELLA LIBERTÀ' 135 DE PASQUALE GIUSEPPE	81043 CAPUA
051468	CM	CE	A.S.D. DINAMO PRO SPORT	VIA BOITO 60 STUDIO YNTEGRA	81100 CASERTA
051450	CM	SA	A.S.D. LICEO S.S. E.MEDI	VIA DOMODOSSOLA LICEO S.S. E. MEDI	84091 BATTIPAGLIA
051471	EM	PC	RIVER BASKET A.S.D.	VIA ROMA 58	29029 RIVERGARO
051478	EM	PC	ASD JUNIORUCP PIACENZA	VIA BUOZZI 85/B C/O DONAZZI DAVIDE	29100 PIACENZA
051405	EM	RE	PIEMMECI 2006 ASD GIOCO BASKET	VIA CADUTI DELLA BETTOLA 44	42030 VEZZANO SUL CROSTOL
051482	LA	LT	A.D. VIRTUS BK TERRACINA 2008	VIA GHIRBERTI SNC ROMANO LUCA	04019 TERRACINA
051481	LA	RM	A.S.D. BASKET LIVE TEAM	VIA ANNOVAZZI, 15 SIMPARTNER	00053 CIVITAVECCHIA
051367	LO	MI	A.S.D. POLISPORTIVA GS RODANO	LARGO XI SETTEMBRE 2001 4 PALAZZETTO	20090 RODANO
051417	LO	MI	A. POL. DIL. GIOSPORT	VIA DIAZ 40 ORATORIO S. GIOVANNI	20017 RHO
051477	LO	MI	A.S.D. SCHOOL CARUGATE	VIA PIO XI 36	20061 CARUGATE
051475	MA	AN	ASD BASKET FEMM.LE SENIGALLIA	C.P.62 SENIGALLIA CENTRO	60019 SENIGALLIA
051315	MA	AP	ASD PALL.DINAMO S.ELPIDIO MARE	VIALE CAVOUR 32	63019 SANT'ELPIDIO A MARE
051332	MO	CB	A.S.DIL. CUS MOLISE	VIA GAZZANI BIBLIOTECA DATENEO	86100 CAMPOBASSO
051480	MO	CB	A.S.D. MOLISE BASKET YOUNG	VIA DEL MOLINELLO 121	86039 TERMOLI
051474	PI	VB	A.S.DIL. AZZURRA BASKET VCO	CORSO SEMPIONE 3 SEI-STRATEGIA SRL	28883 GRAVELLONA TOCE
051414	SO	CT	A.S.D. PGS ILGA PALAGONIA	VIA AMEDEO 1	95046 PALAGONIA
051374	SO	PA	A.S.D. SPORT E.M.PA.F.	VIA CAPPUCINI 174 DURANTE	90129 PALERMO
051473	SO	TP	C. F. S. BASKETLAND A.S.D.	VIA CAPRERA N. 13	91022 CASTELVETRANO

DELIBERA N.289

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;

esaminata la proposta di accordo VERDE SPORT S.p.A./F.I.P. relativa all'organizzazione del Torneo nazionale di basket 3 contro 3 riservato esclusivamente alle categorie Under 13 e Under 14 maschili e femminili per le edizioni degli anni 2009, 2010 e 2011;

- considerati i positivi risultati raggiunti dalla Società Verde Sport S.p.A. nelle edizioni precedenti del Torneo;
- ravvisata l'opportunità di proseguire la collaborazione con la Società suddetta ai fini dell'organizzazione del Torneo;
- considerata la proposta presentata meritevole di accoglimento;

D E L I B E R A

- approvare l'accordo VERDE SPORT S.p.A./F.I.P. relativo all'organizzazione del Torneo nazionale di basket 3 contro 3 riservato esclusivamente alle categorie Under 13 e Under 14 maschili e femminili per le edizioni degli anni 2009, 2010 e 2011;
- dare mandato al Presidente Federale di firmare l'accordo sopraccitato.

DELIBERA N.290

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- visti l'art. 12 della Legge 23 marzo 1981 n. 91, così come modificata dal D.L. 20/09/96 n. 485, convertito nella Legge 18/11/96 n. 586;
- preso atto della deliberazione assunta dall'Assemblea Straordinaria delle Società in data 9/7/94, con la quale è stato introdotto nell'ordinamento della Federazione Italiana Pallacanestro un Settore Professionistico;
- ritenuto di fissare per le Società regolamentate dalla Legge 23 marzo 1981 n. 91 e successive modifiche la normativa relativa ai criteri per l'ammissione al Campionato 2008/2009;
- sentita la Commissione Tecnica di Controllo Società Professionistiche (COM.TE.C.);
- visti i principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali approvati dal Consiglio Nazionale del CONI in data 28 febbraio 2007.

D E L I B E R A

di fissare la seguente normativa ai fini dell'ammissione delle Società regolamentate dalla Legge 23 marzo 1981 n. 91 e successive modifiche al Campionato **2008/2009**.

PARTE PRIMA.

Per essere iscritte ai Campionati di competenza le Società devono:

▪ **aver dimostrato il rispetto delle seguenti condizioni:**

1. avere al 31 marzo 2008 un rapporto Ricavi/ Indebitamento non inferiore a **1,9** - come desumibile dall'apposito prospetto debitamente sottoscritto dal legale rappresentante e dai componenti l'organo di controllo. Si precisa che l'indebitamento complessivo al 31 marzo 2008, non dovrà comunque essere superiore del 10% rispetto a quella esposto alla data del 30 giugno 2007; tale ultima condizione non si applica per gli indebitamenti complessivi non eccedenti l'importo forfetario di Euro 350.000,00;

2. il complesso dei diritti ad usufruire delle prestazioni sportive dei tesserati al netto dei relativi fondi di ammortamento, alla data del 31 marzo 2008, dovranno essere finanziati con mezzi propri nella misura minima del 50% (cinquanta per cento).

Il complesso dei diritti ad usufruire delle prestazioni sportive dei tesserati (al netto dei relativi fondi di ammortamento) è rappresentato dai diritti pluriennali giocatori prima squadra, dalla capitalizzazione costi vivaio, dagli eventuali oneri pluriennali da ammortizzare iscritti ai sensi dell'art. 18 bis della Legge 23 marzo 1981 n. 91 e da qualsivoglia altre immobilizzazioni immateriali riconducibili al diritto ad usufruire delle prestazioni sportive dei tesserati.

I mezzi propri sono rappresentati dal capitale sociale sottoscritto e versato, le riserve ordinarie e straordinarie, gli utili di esercizio al netto delle perdite di esercizio non ripianate, ed i finanziamenti in conto capitale.

3. aver adempiuto fino al **30 aprile 2008** ad ogni obbligazione nei confronti dei propri tesserati e nei confronti del Fondo Accantonamento Fine Carriera, ivi comprese quelle previste dall'art.128 Regolamento Organico F.I.P.;

4. aver adempiuto ad ogni obbligazione nei confronti dell'Erario per imposte dirette ed indirette e dei vari Enti Previdenziali fino al **30 aprile 2008**, ivi comprese quelle previste dall'art. n. 128 Regolamento Organico F.I.P.;

5. aver adempiuto ad ogni obbligazione nei confronti degli Enti Federali e delle Società affiliate alla F.I.P., ivi comprese quelle previste dall'art.n.128 Regolamento Organico F.I.P.;

6. aver rispettato le condizioni di ammissione e di permanenza nella Lega Società di Pallacanestro Serie A, come meglio precisato dall'art.6 dello Statuto e dal Regolamento Esecutivo della Lega stessa e della Legadue;

7. Non sussistenza delle condizioni previste dagli art.2447 per le S.p.A. ovvero 2482ter per le S.r.l. e 2484 Codice Civile alla data del 31 marzo 2008;

8. Aver sottoscritto specificamente la clausola compromissoria contenuta nella domanda di ammissione.

▪ **aver presentato, entro il termine del 10 giugno 2008 alla F.I.P. e per conoscenza, alla Leghe riconosciute dalla F.I.P., la seguente documentazione:**

a) domanda di ammissione contenente l'accettazione della clausola compromissoria compilata obbligatoriamente sulla base del modello di cui all'allegato A.

b) Prospetto relativo al rapporto tra i Ricavi risultanti dall'ultimo bilancio approvato e l'Indebitamento complessivo alla data del 31 marzo 2008, redatto secondo lo schema di cui all'allegato B e debitamente sottoscritto dal Rappresentante Legale e dai componenti l'Organo di Controllo, necessario per calcolare il rispetto del rapporto indicato al precedente punto 1.

Per le Società che nella stagione sportiva **2006/2007** hanno disputato un campionato non professionistico, ai fini del calcolo del parametro, utilizzeranno i ricavi di competenza del periodo 01.07.2007/31.03.08 aumentati del 20% e, l'indebitamento risultante al 31 marzo 2008; si precisa comunque che l'indebitamento complessivo, ai

fini del rispetto del parametro, non potrà comunque superare l'importo forfetario di € 350.000.

- c) Prospetto raffigurante il rapporto tra il Patrimonio netto contabile e i diritti pluriennali alle prestazioni dei giocatori risultanti alla data del 31 marzo 2008, redatto secondo lo schema di cui all'allegato – C - dal quale emerga il rapporto 2/1 tra il complesso dei diritti ad usufruire delle prestazioni sportive dei tesserati al netto dei relativi fondi di ammortamento (come meglio sopra evidenziato) ed i mezzi propri rappresentati dal capitale sociale sottoscritto e versato, le riserve ordinarie e straordinarie, gli utili di esercizio al netto delle perdite di esercizio non ripianate ed i finanziamenti in conto capitale sociale.

Ove dalle predette situazioni di cui sub b) e c) il rapporto risultasse carente, esso dovrà essere riequilibrato attraverso opportuna operazione di aumento sul capitale sociale od attraverso immissione di finanziamenti infruttiferi e postergati da parte dei soci regolarmente recepiti da verbale del Consiglio di Amministrazione recante il parere favorevole dell'organo di controllo. Dette operazioni assumono rilevanza ai fini di tale parametro solo se i relativi versamenti vengono eseguiti presso conti correnti bancari intestati alla Società. Si precisa che i versamenti effettuati a titolo di finanziamento infruttifero e postergato non possono essere restituiti ai Soci, salvo quanto previsto nell'articolo 2467 C. C.

- d) Situazione patrimoniale ed economica di competenza al 31 marzo 2008 redatta secondo lo schema di cui all'allegato D.
- e) Dichiarazione sottoscritta dal Legale Rappresentante e dall'Organo di Controllo di assenza di debiti scaduti nei confronti di Enti Previdenziali ed Erario, alla data del mese di **aprile 2008**.
- f) Apposito prospetto riconciliativo – allegato E - necessario alla verifica dell'avvenuto pagamento dei tributi Erariali e Previdenziali corredato dalle copie dei modelli F/24 attestanti l'avvenuto versamento.
- g) Dichiarazione sottoscritta dal Legale Rappresentante dall'Organo di Controllo di avvenuto pagamento di tutte le obbligazioni nei confronti dei tesserati e del Fondo Accantonamento Fine Carriera, a tutto il mese di **aprile 2008**.
- h) Certificazione camerale rilasciato dagli organi competenti;
- i) Copia autentica dello Statuto conforme al nuovo testo tipo approvato dalla F.I.P. in data 21/22 ottobre 2005, o per le Società che hanno già effettuato l'invio, dichiarazione attestante che lo Statuto vigente è conforme al testo tipo approvato dalla F.I.P.;
- j) Attestazione del Collegio Sindacale che alla data del **31 marzo 2008** la Società non si trovi in alcuna delle condizioni previste dagli art.2447 ovvero 2482ter per le S.r.l. e 2484 Codice Civile.
- In caso contrario la Società dovrà eliminare tale situazione mediante apposita Assemblea Straordinaria da tenersi, entro il termine del **10 giugno 2008**. I versamenti necessari alla ricapitalizzazione dovranno essere effettuati esclusivamente in denaro su conti correnti intestati alla Società, entro il termine del **10 giugno 2008**.

k) Eventuale verbale di Assemblea Straordinaria di cui al punto precedente, corredato dalle contabili bancarie dei versamenti necessari alla ricapitalizzazione.

Si applicano le disposizioni di cui alla Parte III della presente delibera.

PARTE SECONDA

Le Società già appartenenti ai campionati non professionistici, aventi diritto a richiedere l'ammissione al Campionato di Pallacanestro delle Società regolamentate dalla Legge 23 marzo 1981 n. 91 e successive modifiche e costituite sotto forma di Società di capitale (S.p.A. e S.r.l.), debbono presentare, **nel termine perentorio del 30 giugno 2008**, alle Leghe riconosciute dalla F.I.P. ed alla Federazione Italiana Pallacanestro, in copia, apposita domanda corredata dalla documentazione di cui ai precedenti punti a, b, c, d, e, f, g, h, i, j.

Se già appartenenti ai campionati non professionistici e costituite in forma diversa dalle Società di capitale, debbono presentare, **nel termine perentorio del 30 giugno 2008**, alla F.I.P. e alle Leghe riconosciute dalla F.I.P. a norma del titolo VI art.n.58 dello Statuto Federale, in copia, apposita domanda corredata dalla perizia giurata ai sensi dell'art.2343 Codice Civile, predisposta ai fini della trasformazione in Società di capitale, da effettuare tempestivamente nella eventualità di positiva selezione per l'ammissione al Campionato di Pallacanestro delle Società regolamentate dalla Legge 23 marzo 1981 n. 91 e successive modifiche.

Per tale ammissione, oltre all'atto di trasformazione predetto, ai sensi degli artt. 2498 e segg. Codice Civile, dovranno essere presentati, nei termini assegnati dalla F.I.P., lo Statuto redatto in conformità a quello tipo stabilito dalla F.I.P. ed una situazione patrimoniale iniziale nonché idonea documentazione di cui ai precedenti punti a, e, f.

Sono fatte comunque salve le altre norme compatibili concernenti i requisiti previsti per l'ammissione al Campionato di Pallacanestro delle Società regolamentate dalla Legge 23 marzo 1981 n. 91 e successive modifiche e le altre disposizioni compatibili, di carattere organizzativo.

Si applicano le disposizioni di cui alla Parte III della presente delibera.

PARTE TERZA

Le Società che non avranno rispettato le condizioni nonché gli obblighi documentali previsti dalla presente delibera, verranno informate, entro il **05 luglio 2008** anche tramite telefax, dei motivi che determinano l'eventuale non ammissione ai campionati professionistici.

A fronte di tali comunicazioni, le Società potranno regolarizzare le loro posizioni **entro e non oltre il termine perentorio del 15 luglio 2008**, inviando idonea documentazione attestante il rispetto delle condizioni di ammissione. **Le regolarizzazioni effettuate dopo la scadenza del detto termine perentorio non saranno prese in alcuna considerazione ai fini della deliberazione di ammissione al campionato.**

Per la ricezione di detta comunicazione, le Società hanno l'onere di comunicare **entro il 10 giugno 2008**, il numero di telefax ove questo sia nuovo o diverso da quello risultante dall'annuario federale in corso.

Entro la data del **13 luglio 2008** la Lega di Pallacanestro Serie A e la Legadue comunicheranno alla FIP, a mezzo fax, l'elenco delle società che hanno rispettato le condizioni di ammissione e permanenza nelle Leghe stesse nonché l'elenco delle società

che non hanno adempiuto a quanto previsto dal Regolamento Esecutivo della Lega di Pallacanestro serie A e dal Regolamento Tecnico Esecutivo di Legadue specificando le motivazioni che non rendono possibile la permanenza o l'ammissione alle Leghe.

Entro la data del **23 luglio 2008** la COM.TE.C. comunicherà alla F.I.P. l'elenco delle squadre che hanno adempiuto, e non, alle condizioni della presente delibera.

La F.I.P. viste le comunicazioni delle Leghe riconosciute, relativamente agli accertamenti previsti a loro carico dalla presente delibera e dai rispettivi regolamenti, nonché sentita la COM.TE.C, provvederà all'iscrizione delle Società ai Campionati di competenza entro il termine del **30 luglio 2008** fissando apposita riunione del Consiglio Federale.

Avverso la decisione del Consiglio Federale che neghi l'ammissione al campionato di competenza è esclusa ogni impugnativa in ambito federale; è unicamente consentito ad iniziativa della sola società non ammessa, con dispensa dalla proposizione del tentativo di conciliazione, il ricorso per arbitrato davanti alla Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport istituita presso il C.O.N.I., da proporsi nei termini e nei modi di cui all'apposito Regolamento per le controversie relative all'iscrizione ai campionati nazionali di sport professionistici.

Le Società aventi diritto a partecipare al Campionato delle Società regolamentate dalla Legge 23 marzo 1981 n. 91 e successive modifiche, escluse a motivo del mancato rispetto delle condizioni nonché degli obblighi documentali della presente delibera, possono essere ammesse, dopo aver adempiuto alle altre disposizioni delle Leghe riconosciute dalla F.I.P., ad altri campionati dilettantistici, secondo la rilevanza degli adempimenti e la disponibilità nel relativo organico, con il Consiglio Federale competente a decidere.

DELIBERA N.291

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;

considerato che l'attuale stesura dell'art.135 del R.O. è ancora in vigore per le società partecipanti ai campionati professionistici, ad eccezione delle neo promosse al Campionato di Legadue 2007/2008;

ravvisata quindi la necessità, come disciplinato al comma 11 del suddetto articolo, di fissare i termini di presentazione per le domande di fusione da parte delle società partecipanti ai campionati professionistici;

ascoltato il parere del Responsabile della Segreteria Tecnica della COM.TE.C, dott. Alessandro Annessa;

DELIBERA

di fissare per le Società partecipanti ai Campionati professionistici le date con i termini perentori per l'eventuale presentazione delle domande di fusione relative al Campionato 2008/2009:

- ◆ **Serie A** – dal termine della stagione regolare ed entro e non oltre le ore 18.00 del giorno antecedente alla presentazione della domanda di ammissione o permanenza alla Lega competente.
- ◆ **Legadue** – dal termine del Campionato ed entro e non oltre le ore 18.00 del 16 giugno 2008.

L'istituto della fusione non si applica alla Società neo promosse aventi diritto alla partecipazione al Campionato 2008/2009 di Legadue.

Si precisa comunque, che le Società che avranno richiesto tale istituto saranno obbligatoriamente tenute a rispettare le condizioni ed i termini previsti per l'ammissione ai Campionati professionistici 2008/2009 contenute nella delibera n. 290/08.

DELIBERA N.292

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- visto il Regolamento Tecnico della Federazione Italiana Pallacanestro;
- vista la propria delibera n.216 assunta nella riunione del 6 novembre 2004 con la quale si è istituito e regolamentato l'utilizzo dell' "instant replay";
- vista la propria delibera n.8, assunta nella riunione del 26 luglio 2006;
- considerata la proposta della Lega Società Pallacanestro Serie A con la quale richiede che venga applicato l' "instant replay" anche alla interferenza a canestro e/o sulla palla in occasione delle serie di semifinale e finale del campionato di Serie A a.s. 2007/2008;
- preso atto del parere favorevole del Presidente del Comitato Italiano Arbitri;
- ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

stabilire che venga applicato l' "instant replay" anche alla interferenza a canestro e/o sulla palla in occasione delle serie di semifinale e finale del campionato di Serie A a.s. 2007/2008.

DELIBERA N.293

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- presa in esame la delibera n.56, assunta dal Presidente Federale in data 3 marzo 2008, inerente la costituzione nel procedimento promosso innanzi alla Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport del CONI dalla società Basket Draghi S.r.l., affidando l'incarico di assistenza e difesa della Federazione allo Studio Legale Valori;
- condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

ratificare la delibera n.56, assunta dal Presidente Federale in data 3 marzo 2008.

DELIBERA N.294

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;
- presa in esame la delibera n.57, assunta dal Presidente Federale in data 19 marzo 2008, inerente la costituzione nel procedimento promosso innanzi alla Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport del CONI dal tesserato Aniello Longobardi avverso i provvedimenti assunti dagli Organi di Giustizia di cui ai C.U. n.544- Giudice Sportivo n.236 del 14 febbraio 2008 e n.568- C.G.N. n.54 del 21 febbraio 2008;
- condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

ratificare la delibera n.57 assunta dal Presidente Federale in data 19 marzo 2008.

DELIBERA N.295

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;
- visto l'atto di citazione innanzi al Tribunale di Marano Napoli notificato alla FIP dal tesserato Pengue Dario;

considerato che è opportuno che la FIP si costituisca innanzi al Tribunale di Marano Napoli;

ritenuto quindi di affidare l'incarico di assistenza e difesa agli Avv.ti Guido Valori e Massimo Garzilli;

DELIBERA

- costituirsi nel procedimento in premessa promosso dal tesserato Pengue Dario innanzi al Tribunale di Marano Napoli;
- affidare l'incarico di assistenza e difesa della Federazione Italiana Pallacanestro agli Avv.ti Guido Valori e Massimo Garzilli.

DELIBERA N.296

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;

visto l'atto di citazione innanzi al Tribunale di Roma notificato alla FIP dal tesserato Colini Andrea;

considerato che è opportuno che la FIP si costituisca innanzi al Tribunale di Roma;

ritenuto quindi di affidare l'incarico di assistenza e difesa allo Studio Valori;

DELIBERA

- costituirsi nel procedimento in premessa promosso dal tesserato Colini Andrea innanzi al Tribunale di Roma;
- affidare l'incarico di assistenza e difesa della Federazione Italiana Pallacanestro allo Studio Valori.

DELIBERA N.297

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;

vista l'istanza pervenuta dal Sig. Stefano Giovannoni, tesserato quale allenatore della società S.C.Vigor Gymn Basket di adire la M.O. nei confronti del Sig. Viviano Francesco, tesserato della società Italicambi Green Team di Pistoia per gli asseriti fatti occorsi in data 24.02.08 in occasione dell'incontro del Campionato di serie D maschile Mac Design Vigor Gymn- Italicambi Green Team;

visti gli atti prodotti a corredo dell'istanza;

DELIBERA

accogliere la richiesta del tesserato Sig. Stefano Giovannoni di adire la M.O. nei confronti del tesserato Viviano Francesco per gli asseriti fatti occorsi in data 24.02.08 in occasione dell'incontro del Campionato di serie D maschile Mac Design Vigor Gymn – Italricambi Green Team.

DELIBERA N.298

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;

vista l'istanza pervenuta dal Sig. Massimo Gattoni, tesserato quale allenatore della società Basket Fossombrone di adire la M.O. nei confronti del Sig. Stefano Raiola, tesserato della società Basket Ferentino per gli asseriti fatti occorsi in data 24.02.08 in occasione dell'incontro del Campionato di serie B1 maschile Basket Fossombrone – Basket Ferentino;

visti gli atti prodotti a corredo dell'istanza;

DELIBERA

accogliere la richiesta del tesserato dal Sig. Massimo Gattoni, di adire la M.O. nei confronti del tesserato Sig. Stefano Raiola, per gli asseriti fatti occorsi in data 24.02.08 in occasione dell'incontro del Campionato di serie B1 maschile Basket Fossombrone – Basket Ferentino.

DELIBERA N.299

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto e i Regolamenti Federali;

vista la richiesta del presidente della A.S.D. Gagnano di adire la M.O. nei confronti del tesserato Vincenzo Esposito per dichiarazioni lesive rilasciate nel corso di una intervista alla testata FB,

rilevato che all'interno di adire la Magistratura Ordinaria nei confronti del tesserati Gallotta Domenico Presidente della Cestistica Bernalda e Genovese Giacomo allenatore della medesima società per essere stati offesi da questi ultimi tramite le dichiarazioni rilasciate al giornalista Palmieri negli articoli apparsi su Il Quotidiano in data 08.01.08;

visto il provvedimento di archiviazione della Procura Federale adita per i medesimi fatti;

considerato che la richiesta appare del tutto generica e non individua quali sarebbero i fatti offensivi commessi dai tesserati, atteso che non si rinvencono elementi di tale genere negli articoli giornalistici allegati;

DELIBERA

di respingere la richiesta la richiesta del presidente della A.S.D. Gragnano di adire la Magistratura Ordinaria nei confronti del tesserato Gallotta Domenico Presidente della Cestistica Bernalda e Genovese Giacomo allenatore della medesima società.

DELIBERA N.300

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui agli artt.125 e segg. R.O. nei confronti della società A.S.Pall.Patti in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nel lodo Menzione Carlo/ A.S. Pall.Patti;

visto il contenuto della delibera n.411/06 nella quale si prevede che la società dichiarata morosa debba adempiere entro il termine assegnato dal Consiglio Federale pena l'irrogazione di punti di penalizzazione come previsto nella citata delibera e che la revoca della affiliazione vada pronunciata, qualora la società dichiarata morosa non adempia decorso il termine assegnato dal Consiglio Federale, entro la fine dell'anno sportivo nel corso del quale è stata dichiarata la morosità;

DELIBERA

- ◆ Dichiarare lo stato di morosità della società Pall.Patti fissando il termine del 06.05.2008 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione al lodo Menzione Carlo/ A.S. Pall.Patti.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dalla delibera n.411-C.U.953 del 10.06.2006.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà la revoca dell'affiliazione e l'esclusione dai campionati e tornei federali a partire dalla stagione 2008/2009.

DELIBERA N.301

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;

vista le proprie delibere n.256, 257, 258, 259 e 260 con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società A.S.Pall.Patti fissando il termine del 4.06.07 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione ai lodi Del Cadia Luca/ A.S. Pall.Patti, Capuano Giuseppe/ A.S. Pall.Patti, Castelluccia Luca/ A.S. Pall.Patti, Pennisi David/ A.S. Pall.Patti, Mayer Christian/ A.S. Pall.Patti;

preso atto che la società non ha provveduto a sanare gli stati di morosità;

vista la propria delibera n.411 – C.U. n. 953 del 10.06.2006;

rilevato che sussistono le condizioni previste dalla richiamata delibera relativamente ai provvedimenti sanzionatori a carico delle società inadempienti;

ferme le disposizioni previste relativamente alla revoca dell'affiliazione con esclusione dai campionati e tornei federale a partire dalla stagione 2008/2009 in caso di persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo;

DELIBERA

- ◆ Ai sensi della delibera n. 411 C.U. n.953 del 10.06.2006 stabilire a carico della società A.S.Pall.Patti la sanzione di punti 6 in classifica da scontarsi nell'anno sportivo 2008/2009.
- ◆ Trasmettere gli atti e la presente delibera al Giudice Sportivo per l'adozione del provvedimento sanzionatorio e per gli adempimenti conseguenti.
- ◆ Restano ferme le disposizioni previste relativamente alla revoca dell'affiliazione con esclusione dai campionati e tornei federale a partire dalla stagione 2007/2008 in caso di persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo in corso.

DELIBERA N.302

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali,

visto la delibera n. 255 assunta nella riunione del 9/10 febbraio 2008 con la quale veniva dichiarato lo stato di morosità della società Effe 2000 Genova per il mancato adempimento degli obblighi derivanti dal lodo Gorini/Effe 2000 Genova, e veniva fissato il termine del 13.03.08 per l'adempimento;

- vista l'istanza presentata dalla società Effe 2000 Genova volta ad ottenere l'autorizzazione ad impugnare il lodo sopra richiamato innanzi all'Autorità Giudiziaria secondo quanto disposto dall'art.115 del Regolamento di Giustizia;
- preso atto che detta istanza è pervenuta prima del termine fissato dal Consiglio Federale per l'adempimento;
- esaminata la documentazione pervenuta a corredo della stessa comprovante:
- l'avvenuto pagamento di tutte le spese liquidate;
 - il deposito presso la FIP di idonea garanzia a copertura delle somme dovute alla controparte, il tesserato Gorini Davide;
- visto il combinato disposto degli artt.113, 114 e 115 del Regolamento di Giustizia;
- considerato che per tali motivi si debba procedere a deliberare la sospensione degli effetti della esecutività del lodo e dello stato di morosità che il Regolamento di Giustizia prescrive a carico della società inadempiente;
- considerato altresì che al fine di evitare l'utilizzo meramente strumentale e dilatorio della autorizzazione ad impugnare, anche ai fini della sospensione della esecutività del lodo, vada fissato un termine entro il quale la società deve inviare alla FIP la prova dell'avvenuto incardinamento del giudizio d'impugnazione;
- ritenuto congruo il termine del 31 ottobre 2008;

DELIBERA

- autorizzare la società Effe 2000 Genova ad impugnare il lodo relativo alla controversia Gorini Davide/ Effe 2000 Genova innanzi all'autorità giudiziaria secondo quanto disposto dall'art. 115 del Regolamento di Giustizia;
- sospendere, a far data dalla presente deliberazione, alla società Effe 2000 Genova gli effetti della esecutività del lodo e dello stato di morosità previsti dai Regolamenti Federali a carico della società inadempiente;
- prescrivere che la società impugnante invii presso la FIP prova dell'avvenuto incardinamento del giudizio di impugnazione entro il 31 ottobre 2008 in difetto dovendosi intendere revocato il provvedimento di sospensione di cui sopra;
- dare mandato alla Segreteria di comunicare alla C.V.A. e all'Ufficio Tesseramento quanto di loro rispettiva competenza.

Roma, 5 aprile 2008

IL SEGRETARIO GENERALE
(Maurizio Bertea)

